

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2000, n. 1

Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto al fine di promuovere e consolidare il lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato:

- a) promuove e sostiene l'imprenditoria femminile, particolarmente in settori innovativi;
- b) favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso gli strumenti della formazione professionale, nonché l'accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici.

Art. 2
Destinatari dei contributi

1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata sulla G.U.C.E. L107 del 30 aprile 1996, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

- a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
- b) società i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.

2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto.

3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare prodotti;
- b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.

4. Il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 non può comunque essere finalizzato alla riduzione del personale dell'impresa già esistente.

5. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:

- a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;
- b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;
- c) permanere nei primi 5 anni dalla concessione del contributo.

Art. 3
Contributi

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 possono essere concessi i seguenti contributi:

- a) in conto capitale per l'avvio dell'impresa;
- b) finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e delle attività produttive aziendali tramite apposito fondo di rotazione costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A.;
- c) per la formazione di titolari, dirigenti, dipendenti di sesso femminile.

2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime "de minimis" di cui alla comunicazione CE pubblicata sulla G.U.C.E. n. C68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.

Art. 4
Non cumulabilità

1. I benefici della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e corrisposti in base ad altre norme regionali, nazionali e comunitarie per gli stessi motivi ed obiettivi.

Art. 5
Revoca

1. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono revocati nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 2;
- b) mancata attuazione, totale o parziale, dell'iniziativa imprenditoriale entro due anni dall'erogazione del contributo.

Art. 6
Disposizioni attuative

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni

dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera:

- a) sui termini e le modalità di presentazione delle domande;
- b) sull'entità e sulle modalità di erogazione dei contributi in base alle seguenti priorità:
 - 1) incremento dell'occupazione femminile;
 - 2) raggiungimento degli standards di qualità di certificazione europea;
 - 3) maggior incremento percentuale degli addetti;
 - 4) attività svolta nei settori innovativi;
- c) sulle modalità di revoca dei contributi.

Art. 7

Assistenza tecnica

1. La Regione, al fine di fornire l'assistenza tecnica alle imprese di cui alla presente legge, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria operanti nel territorio.

2. La Regione, altresì, può stipulare apposita convenzione con la Commissione regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 anche al fine di consentire un'efficace funzione dei Consiglieri di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".

Art. 8

Relazione annuale

1. La Giunta regionale, entro l'8 marzo di ogni anno, predisporre una relazione sullo stato di attuazione della presente legge da presentare alla Commissione consiliare competente.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

- 1) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo dell'importo accantonato nella partita n. 12 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, del capitolo n. 23012 denominato "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria femmi-

nile" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza;

- 2) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23020 denominato "Fondo di rotazione per l'imprenditoria femminile" con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni;
- 3) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23014, denominato "Contributi per la formazione dell'imprenditoria femminile" con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 10

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 gennaio 2000

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 2000;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 7 - Note agli articoli della legge regionale;

1. Indice

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Destinatari dei contributi
- Art. 3 - Contributi
- Art. 4 - Non cumulabilità
- Art. 5 - Revoca
- Art. 6 - Disposizioni attuative
- Art. 7 - Assistenza tecnica
- Art. 8 - Relazione annuale
- Art. 9 - Norma finanziaria
- Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 dicembre 1998, dove ha acquisito il n. 487 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Gabanizza, Vanni, Rolando, Armano, Campion, Paolucci, Sprocati, Varisco e Vigna;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 3^a in data 30 dicembre 1998;
- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 29 novembre 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Franco Roccon, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 dicembre 1999, n. 11244;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 dicembre 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 10 gennaio 2000, n. 27/22906, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1 comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge in conformità ai principi dello Statuto regionale, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità per uomini e donne, intende promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, in modo particolare in settori innovativi, al fine di consolidare il lavoro femminile e consentire una sua qualificata e più larga presenza sul mercato.

Intende favorire l'avvio nel territorio regionale di nuove imprese ma anche la formazione professionale-imprenditoriale e la innovazione dei prodotti e dei processi produttivi nell'ambito di attività economiche già operanti, purché non ne consegua una diminuzione occupazionale.

Sono molti ed evidenti i motivi per i quali appare utile il varo, anche nel Veneto, di una legge a sostegno dell'imprenditoria femminile. Si può ritenere necessaria (ma persino insufficiente) se l'obiettivo è quello di costruire le condizioni di una effettiva parità tra uomo e donna nell'impresa, nel Veneto e in Italia.

Secondo un recente studio della Confartigianato sui dati INPS le percentuali della imprenditoria artigiana femminile sul totale artigiani è del 19,6 per cento in Italia, del 21,4 per cento nel nord e del 21,18 nel centro.

Tali percentuali segnalano, almeno numericamente, una parità lontana da raggiungere e nel Veneto la percentuale è del 20,2 per cento, inferiore a quella del centro e del nord.

Nello studio menzionato, come in altri studi, si ricordano alcune particolari difficoltà per le donne artigiane ed imprenditrici in generale, e tra queste c'è l'accesso al credito (che diventa ancor più arduo per le donne) e l'utilizzo delle normative d'incentivazione.

La stessa legge statale n. 215/1992 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" è stata bloccata per anni, e la sua applicazione è recente, i fondi accumulati sono comunque un contributo utile, ma totalmente insufficiente; inoltre gli interventi previsti sono anche diversi da quelli proposti da questa legge regionale che può diventare un importante integratore e non solo di risorse.

Va ricordato, inoltre, che la scarsa conoscenza della legge n. 215/1992 da parte delle dirette interessate (in una recente inchiesta veneta risulta che solo il 14 per cento delle donne conosce la legge), le complicazioni burocratiche in applicazione della legge n. 215/1992 e gli alti costi caratterizzano l'iter di presentazione delle domande. Serve quindi grande attenzione da parte della Giunta regionale; l'applicazione di queste eventuali norme deve essere cosa lineare, chiara, semplice, non onerosa.

Come si può leggere dal testo, il sostegno all'imprenditoria femminile al fine di traguardare obiettivi di parità tra i sessi vuole insistere sia sulla formazione di nuove imprese (anche per allargare la base produttiva regionale), sia sui temi della formazione imprenditoriale, delle tecnologie, dell'innovazione che costituiscono comunque il grande scenario su cui si innesta la problematica dello sviluppo visto anche nell'ottica delle grandi e nuove sfide del mercato globale.

L'articolato è composto da 10 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità della proposta di legge.

L'articolo 2 indica le destinatarie dei contributi.

L'articolo 3 specifica i tipi di contributi erogabili.

L'articolo 4 stabilisce la non cumulabilità dei contributi.

L'articolo 5 tratta della revoca dei contributi.

L'articolo 6 demanda alla Giunta regionale le disposizioni attuative.

L'articolo 7 tratta dell'assistenza tecnica.

L'articolo 8 tratta della relazione che la Giunta regionale è tenuta a predisporre annualmente.

L'articolo 9 determina la norma finanziaria.

L'articolo 10 contiene la dichiarazione d'urgenza.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1

- Entro il **26 marzo 2000**, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera (art. 6, comma 1, l.r. n. 1/2000):

- a) sui termini e le modalità di presentazione delle domande;
- b) sull'entità e sulle modalità di erogazione dei contributi in base alle seguenti priorità:
 - 1) incremento dell'occupazione femminile;
 - 2) raggiungimento degli standards di qualità di certificazione europea;
 - 3) maggior incremento percentuale degli addetti;
 - 4) attività svolta nei settori innovativi;
- c) sulle modalità di revoca dei contributi.

- Entro l'**8 marzo di ogni anno**, la Giunta regionale predispone una relazione sullo stato di attuazione degli interventi regionali per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile da presentare alla Commissione consiliare competente (art. 8, l.r. n. 1/2000)

5. Stanziamento in bilancio per il 2000

- Capitolo 23012 (lettera a, comma 1, art. 3) L. 1.000 milioni "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile"

6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale industria

7. Note agli articoli della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate nella summenzionata legge regionale.

- Nota all'art. 7, comma 2:

legge 10 aprile 1991, n. 125, "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"

Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59"